

# GI. AT. IMPIANTI SRL

VIA D. ALIGHIERI, 12 - 81030 - GRICIGNANO DI AVERSA (CE)  
P. IVA: 03186970616 - MAIL: [info@giatimpianti.it](mailto:info@giatimpianti.it) - TEL: 081/5029736



**COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
Provincia di Caserta



**IMPIANTI SRL** P.IVA 03186970616

Via Dante Alighieri, 12 - 81030  
Gricignano di Aversa (CE)



Società con iscrizione SOA



Sistema con Gestione Qualità

## **BOZZA DI CONVENZIONE** **AI SENSI C.15 ART 183 D. Lgs 50/2016**

| Elaborato | Contenuto  | Data              |
|-----------|--|-------------------|
|           | <b>BOZZA DI CONVENZIONE</b><br><b>AI SENSI C.15 ART 183 D. Lgs 50/2016</b> | <b>MARZO 2018</b> |
|           |  |                   |
|           |  |                   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>GI. AT. IMPIANTI s.r.l.<br/>Via D. Alighieri, 12<br/>81030 Gricignano Di Aversa (CE)<br/>P. IVA 03186970616<br/>Tel/Fax 081-5029736</p> |
|--|--|

CONVENZIONE

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE  
FUNZIONALE ED ECONOMICA DEL SERVIZIO DI  
ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE PER ANNI 25, NONCHE'  
DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE  
DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA  
PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA ETERNA ED OCCASIONALE NEL  
CIMITERO COMUNALE, DEL POTENZIAMENTO, DELLA  
MANUTENZIONE, DELLA SOSTITUZIONE, ADEGUAMENTO E  
MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE.  
(ART. 183 D.Lgs. 50/2016).

Tra

Comune di S.Maria C.V.

e

L'anno duemila \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_, alle Ore \_\_\_\_,  
nella residenza comunale, presso l'ufficio di segreteria, avanti a me, dott.  
\_\_\_\_\_, Segretario Comunale del Comune di S. Maria Capua  
Vetera, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma  
pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- Dott. \_\_\_\_\_, nat a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, che dichiara di  
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse  
del comune di S.Maria Capua Vetera , Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Partita Iva: \_\_\_\_\_, che rappresente nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato semplicemente  
Comune oppure <<Concedente>>;

b)- Sig. \_\_\_\_\_, nat a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_,

Codice Fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in

\_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_, in qualità di Amministratore dell'impresa

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_,

n° \_\_\_\_\_,

Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, che agisce quale impresa

singola

di seguito nel presente atto denominato semplicemente

<<Concessionario>>;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io

\_\_\_\_\_, sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di

legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

#### **Premesso che**

a) La società GI.AT. Impianti srl con sede in Gricigano d'Aversa, alla Via

Dante Alighieri 12, P.IVA 03186970616, ha presentato in data \_\_/\_\_/\_\_

una proposta ex art. 183 comma 15 del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50, Codice dei

Contratti Pubblici, finalizzata all'ammodernamento e gestione dell'impianto

di lampade votive perpetue ed occasionali nel cimitero del Comune di Santa

Maria Capua Vetere.

b) tale proposta è stata adeguata in contraddittorio, a seguito delle

specifiche richieste presentate dal Concedente in esito alle procedure di cui

art. 183 del Codice;

c) con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ il Concedente, e con parere

favorevole dei competenti organi, ha selezionato la proposta formulata, dichiarandola di pubblico interesse, approvando contestualmente lo studio di fattibilità ed inserendolo nella programmazione triennale di cui all'articolo 21 del Codice;

d) al fine di aggiudicare la concessione di costruzione e gestione dei lavori sopraindicati, con determina del responsabile dell'area tecnica n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ è stata indetta una gara ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016, da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 , ponendo a base di gara lo studio di fattibilità approvato ai sensi del precedente punto c):

e) il bando integrale della gara fu pubblicato sulla GUCE, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali, su n. 2 quotidiani a diffusione regionale, sul sito internet del Comune di Santa Maria Capua Vetere , all'indirizzo internet istituzionale e profilo del concedente [www.\\_\\_\\_\\_\\_](http://www._____), sul sito informatico del SITAR;

f) con verbale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ approvato con determina del responsabile dell'area tecnica n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ le procedure di aggiudicazione del Contratto Pubblico risultano concluse con l'aggiudicazione definitiva della concessione alla soc\_\_\_\_\_;

g) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e il relativo piano degli ammortamenti annuali;

h) che l'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano allegato alla presente convenzione asseverato, ai sensi dell'art. 183 del Codice dei Contratti Pubblici, da \_\_\_\_\_, è assicurato dalla gestione e

dallo sfruttamento economico delle Opere;

i) costituiscono condizioni essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione e, se modificate ed in presenza delle ulteriori condizioni di seguito specificate, esse fanno sorgere nel Concessionario il diritto all'immediata revisione delle condizioni contrattuali, nelle modalità di cui all'art. 34, ovvero al recesso dal rapporto concessorio, i presupposti riportati nel piano economico-finanziario allegato alla proposta e di seguito riportate:

- Costo di realizzazione dell'investimento;
- Ricavi di gestione;
- Canone corrisposto dalla Pubblica Amministrazione sia per spesa energetica che per manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Tempi di realizzazione;
- Ritardi nella data di avvio dei lavori non imputabili al concessionario;
- Durata della concessione;
- Variazioni del costo di energia rispetto a quello quantificato nel piano economico-finanziario;

j) il piano economico-finanziario prevede il raggiungimento dell'equilibrio dell' equilibrio economico - finanziario del Progetto sulla base di tutti gli elementi di cui alla precedente premessa, restando altresì inteso che ogni eventuale riequilibrio del piano economico finanziario dovrà essere effettuato al fine di garantire al Concessionario il mantenimento del Tasso Interno di Rendimento del Progetto, pari a \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_per cento), nonché degli altri parametri di copertura del finanziamento necessario alla realizzazione del Progetto previsti del Piano Economico-Finanziario;

k) con Delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai termini di legge, veniva approvato lo schema di contratto di concessione;

l) con il presente atto le parti intendono quindi procedere alla stipula del contratto di concessione definitiva per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'intervento in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, come in epigrafe e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

## **CAPO I**

### **CONDIZIONI GENERALI**

#### ***Articolo 1 (definizioni)***

Ai fini dell'interpretazione della presente convenzione si intendono per:

a) "Area di riqualificazione": l'area cimiteriale, riportata negli elaborati grafici facenti parte della proposta, che costituisce il perimetro entro il quale saranno realizzati gli interventi di riqualificazione.

b) "Concedente": Comune di Santa Maria Capua Vetere, amministrazione aggiudicatrice della Concessione;

c) "Concessionario": il soggetto aggiudicatario della concessione;

d) "Concessione": i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al Concessionario dall'Art. 3 della presente convenzione;

e) "Cronoprogramma": la tabella dei tempi previsti per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, nonché per la realizzazione di tutte le opere oggetto dell'offerta;

f) "Capitolato Speciale Prestazionale": il regolamento delle attività connesse alla costruzione, gestione e manutenzione delle opere;

g) "Opere": le opere indicate nel Progetto Preliminare, oggetto di gestione e

di sfruttamento economico da parte del Concessionario;

h) "Offerta": l'insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell'aggiudicazione, come approvati dal Concedente;

i) "Piano economico-finanziario" o "PEF": il piano di copertura degli investimenti asseverato dalla \_\_\_\_\_ posto a base dell'offerta da parte del Concessionario, nel quale sono indicate le quote annuali di ammortamento dell'investimento, allegato alla presente convenzione;

j) "Studio di fattibilità": il progetto redatto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016;

k) "Progetto Definitivo": il progetto che il Concessionario dovrà redigere conformemente alle indicazioni di cui allo studio di fattibilità ed ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016;

l) "Progetto Esecutivo": il progetto che il Concessionario dovrà redigere conformemente alle indicazioni di cui al Progetto Definitivo ed ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016;

m) "Ricavi": i canoni erogati dal Concedente al Concessionario per la gestione e lo sfruttamento economico delle opere realizzate;

n) "Manutenzione straordinaria". Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni sugli impianti attinenti alla

“ristrutturazione e riqualificazione” di cui alle relative definizioni, nonché interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa volta al perseguimento di economie di gestione. La manutenzione straordinaria è da intendersi a carico della società affidataria.

### ***Articolo 2 (Validità delle premesse e degli allegati)***

Le premesse e gli allegati sotto indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Gli allegati sottoelencati - ad eccezione del piano economico finanziario asseverato - non vengono allegati al presente contratto, ma depositati presso gli uffici del Concedente e corrispondono ai seguenti elaborati:

- Studio di fattibilità
- Piano economico finanziario asseverato;
- Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

### ***Articolo 3 (Oggetto della concessione)***

1. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione da parte del Concedente della progettazione, costruzione e gestione delle opere necessarie per la gestione ed il funzionamento dell'impianto lampade votive perpetue ed occasionali del comune di Santa Maria Capua Vetere, alle condizioni e nei termini stabiliti nei successivi articoli.

2. In particolare, il Concedente attribuisce in concessione al Concessionario:

- La progettazione definitiva ed esecutiva delle opere;
- Il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere, nei modi e nei termini previsti e stabiliti dalla presente convenzione;

• Il diritto di riscuotere i canoni derivanti dalla gestione dell'impianto elettrico di lampade votive perpetue ed occasionali;

• La gestione dell'impianto di lampade votive all'interno del cimitero di Santa Maria Capua Vetere;

• Il servizio di manutenzione ordinaria delle opere così come definito nell'elaborato caratteristiche del servizio e della gestione;

• Il servizio di manutenzione straordinaria delle opere così come definito nell'elaborato caratteristiche del servizio e della gestione nei limiti sanciti al successivo art. 7;

In particolare l'intervento riguarda la realizzazione delle opere descritte negli elaborati tecnici facenti parte della proposta.

Allegando al presente contratto il piano economico finanziario, si ritiene soddisfatto l'obbligo di cui all'art. 183 del D. Lgs. 50/2016.

#### ***Articolo 4 (Regime di proprietà delle opere)***

Le opere oggetto della presente convenzione saranno detenute dal Concessionario in regime di concessione a far data dalla stipula della presente per n. 25 anni. Allo scadere della concessione ritorneranno nel possesso del Concedente le opere nello stato di fatto in cui verranno a trovarsi, osservate le disposizioni del presente atto.

#### ***Articolo 5 (Durata della concessione)***

La concessione del servizio avrà durata di 25 (venticinque) anni, decorrente dalla stipula della presente.

#### ***Articolo 6 (Piano economico-finanziario)***

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e il relativo

piano degli ammortamenti annuali, allegati al presente atto.

L'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della conseguente gestione costituisce obiettivo e finalità comune ad entrambe le parti.

Qualora intervengano modificazioni dei presupposti e delle condizioni riportate nel piano economico finanziario allegato alla presente convenzione, sia relativamente alla fase di costruzione, sia con riferimento alla gestione, devono essere operate le modifiche necessarie al riequilibrio del piano ai sensi e con le modalità previste al successivo art. 34.

#### ***Articolo 7 (Attività di manutenzione)***

Rientrano nell'oggetto della presente convenzione le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero impianto di illuminazione votiva che restano a carico della società affidataria. Sono a carico della ditta affidataria interventi di manutenzione straordinaria resi necessari, in seguito al manifestarsi di atti vandalici o eventi imprevisi e imprevedibili, per ripristinare la funzionalità dell'impianto.

### **CAPO II**

#### ***DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO***

#### ***Articolo 8 (Progettazione definitiva ed esecutiva)***

1. Il Concessionario è tenuto a far redigere a propria cura e spese il progetto definitivo ed esecutivo delle opere da realizzare, da parte di professionista abilitato di propria fiducia.

I progetti dovranno essere redatti in conformità alle previsioni dell'art. 23 D.Lgs. 50/2016, e relative disposizioni regolamentari.

Il professionista incaricato, previo consenso scritto del Responsabile della Concessione, può limitare gli elaborati richiesti dalla normativa a quelli

indispensabili per la regolare esecuzione dei lavori.

Il Concessionario assume l'intera responsabilità della progettazione anche per le modifiche, integrazioni o varianti richieste dal Concedente ed accettate dal Concessionario, ai sensi dei capoversi successivi del presente articolo.

Il progetto definitivo è presentato entro 60 giorni decorrenti dalla stipulazione del presente atto; il progetto esecutivo è presentato entro 60 giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo.

In fase di elaborazione del progetto esecutivo e prima della sua approvazione, il Concedente potrà richiedere varianti o modifiche al progetto, nel rispetto degli impegni di spesa previsti dal piano economico finanziario allegato, assegnando un nuovo termine temporale per la consegna degli atti, che il Concessionario si impegna a rispettare, senza richiedere maggiori compensi o rimborsi di sorta.

Il Concessionario, anche successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, si obbliga ad eseguire eventuali varianti progettuali connesse alla modifica della struttura dell'intervento, per migliorare il servizio affidatogli e/o per soddisfare nuove esigenze degli utenti, rispettando gli accordi con il Concedente e l'equilibrio economico della presente convenzione, sempre che ciò non comporti un incremento dei costi di costruzione così come quantificati nei diversi livelli di progettazione ed approvati dal Concedente.

Il concessionario si impegna, in caso di futuri ampliamenti del cimitero Comunale (interni al suo perimetro) , a realizzare, a titolo gratuito tutte le opere necessarie per l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto elettrico votivo.

**Articolo 9 (Obblighi del Concessionario)**

1. Il Concessionario accetta la concessione e per l'effetto s'impegna ad eseguire a sua cura e spese i lavori, la forniture, le attività di gestione, le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa.

2. Il Concessionario si obbliga, altresì, con la sottoscrizione del presente atto a corrispondere al Concedente le spese sin d'ora sostenute e da sostenere relativamente al RUP. Le suddette spese ammontano omnicomprensivamente ad € 7.264,54 (settemiladuecentosessantaquattro/54), oltre alle spese di rogito di € \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_), e saranno versate mediante bonifico (bancario o postale) sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, tramite il conto corrente dedicato indicato dal Concessionario;

3. Il Concessionario realizzerà l'opera entro 10 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, fatte salve ragioni di ritardo non imputabili ad esso. L'opera sarà realizzata entro i termini stabiliti nel cronoprogramma incluso nel piano economico finanziario, in conformità a quanto indicato nel Capitolato speciale prestazionale e negli altri allegati della proposta.

4. Il Concessionario si obbliga a custodire le opere, ad eseguire le manutenzioni, a rispettare tutte le norme applicabili, e a gestire il servizio nei modi e nelle forme stabilite dalla presente convenzione e dal Regolamento del servizio e della gestione.

5. Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai suoi appaltatori tutte le vigenti norme di sicurezza ed igiene sul lavoro, di

prevenzione degli incendi e degli infortuni, sia nella progettazione ed esecuzione degli interventi, sia nella gestione del servizio.

6. Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare dai suoi appaltatori tutte le norme vigenti in materia di collocamento e assunzione obbligatoria ed in materia di oneri sociali e previdenziali.

7. Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili in dipendenza dell'attività esercitata e gli eventuali accordi locali integrativi. Detti contratti ed accordi saranno vincolanti per il Concessionario anche qualora non aderisca alle associazioni di categoria che li hanno stipulati ovvero receda da esse.

8. Il Concessionario si obbliga all'accettazione incondizionata della preventiva adozione e approvazione da parte delle Autorità competenti, di tutti i Nulla Osta, concessioni, autorizzazioni e permessi necessari per la realizzazione dell'opera.

9. Il Concessionario si obbliga ad acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre a quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto.

10. Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Il Concessionario provvederà ad effettuare la voltura del contratto di fornitura di energia elettrica a partire dalla data di inizio lavori.

#### ***Articolo 10 (Finanziamento delle opere)***

1. Il Concessionario assicura il finanziamento:

a) di tutti gli oneri e spese relativi alla progettazione delle Opere compresi quelli relativi alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire il Progetto esecutivo completo in ogni dettaglio;

b) di tutti i servizi, le opere, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari alla realizzazione delle Opere ed alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere a suo carico per tutta la durata della concessione;

c) dei diritti, compensi e quant'altro debba essere corrisposto ai proprietari di brevetti e licenze che debbano essere utilizzati per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere.

#### ***Articolo 11 (Servizi)***

1. Il Concessionario è autorizzato ad erogare in favore dell'utenza i servizi previsti nel documento "Specificazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione", qui richiamato anche se non materialmente allegato.

#### ***Articolo 12 (Società di progetto)***

1. Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 184 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Concessionario è riservata la facoltà di costituire, entro 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto, una società di progetto in forma di S.p.A. o S.r.l., anche consortile.

2. E' consentito l'ingresso di nuovi soci nel capitale sociale della società di progetto.

3. Ogni mutamento dell'assetto proprietario delle quote o azioni di partecipazione della Società Concessionaria deve essere comunicato al Concedente entro trenta giorni; il trasferimento a terzi di quote o azioni è soggetto alle verifiche previste dalla legislazione antimafia ed è nullo di diritto nel caso in cui l'acquirente non risulti idoneo ai fini della legislazione stessa.

#### ***Articolo 13 (Disciplina generale delle subcommesse)***

1. L'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi o forniture sono

disciplinati dal D.Lgs. 50/2016.

**Articolo 14 (Penali)**

1. Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile la predisposizione del Progetto Definitivo e/o Esecutivo nei termini stabiliti dal cronoprogramma, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera del 3 per mille delle spese di progettazione, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo secondo i criteri stabiliti nel Capitolato Speciale Prestazionale.

2. Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile l'andamento dei lavori rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera del 3 per mille dell'importo dei lavori, e comunque complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo secondo i criteri stabiliti nel Capitolato Speciale Prestazionale.

3. Le penali di cui ai precedenti commi saranno cumulativamente applicate fino ad un limite del 10% del prezzo complessivo delle Opere.

4. Qualora il ritardo nell'adempimento comporti un importo della penale superiore a quello massimo previsto dal precedente comma 3, si applica l'art. 41.

**Articolo 15 (Previsioni di spesa)**

1. I progetti definitivo ed esecutivo possono introdurre ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, rispetto al progetto preliminare, specificazioni che non diminuiscano, la qualità e la tipologia delle opere, finalizzate al miglioramento dell'intervento o della gestione.

**Articolo 16 (Direzione Lavori)**

Il Concessionario provvede, a sue spese e cura, alla nomina del Direttore dei Lavori unico per tutti i lavori relativi alle opere date in concessione. Il Concedente esprimerà il suo gradimento sul nominativo del Direttore dei Lavori entro 7 giorni dalla comunicazione del nominativo da parte del concessionario, termine decorso il quale tale gradimento è da intendersi formalmente espresso.

Per le opere in cemento armato o specialistiche, il Concessionario può nominare a propria cura e spese uno o più direttori operativi che collaborino con il Direttore dei lavori.

Il Concessionario comunica al Responsabile della Concessione i nominativi del Direttore dei lavori, degli eventuali Direttori operativi e di eventuali loro sostituti.

**Articolo 17 (Coordinamento per la sicurezza)**

Il Concessionario assume la qualità di committente agli effetti delle disposizioni sulla sicurezza nei cantieri, provvedendo fin dalla fase della progettazione ai relativi adempimenti.

Le funzioni di coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori sono affidate al Direttore dei lavori o ad un Direttore operativo.

**Articolo 18 (Permesso a costruire)**

Ai sensi della normativa urbanistica statale e regionale vigente, in luogo del rilascio del Permesso a costruire, la delibera, eventualmente occorrente, con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti del Permesso a costruire stesso. I relativi progetti dovranno pertanto essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che

attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistico - edilizie, nonché l'esistenza dei nullaosta di conformità alle norme di sicurezza, sanità, ambientali e paesistiche. E' fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8. In caso di ampliamenti e/o rimozione dei pali esistenti sarà predisposto ad onere e cura del Concessionario tutto l'iter per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni (Ente, genio Civile....).

### **CAPO III**

#### ***ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE***

##### ***Articolo 19 (Obblighi a carico del Concedente)***

1. Il Concedente rilascerà al Concessionario, senza oneri a carico di quest'ultimo, i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree oggetto dell'intervento che si rendano necessari per l'esecuzione e la gestione delle Opere. Il Concedente si obbliga a vietare la messa in opera, da parte degli utenti, di croci a batteria in occasione dell'accensione straordinaria dell'1 e 2 novembre

##### ***Articolo 20 (Responsabile della concessione)***

Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione Concedente nominerà un Responsabile unico della concessione ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 ed un suo sostituto, per il caso di assenza o di impedimento del primo.

Il Responsabile provvederà a eseguire gli sviluppi del rapporto contrattuale, assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza e controllo specificati nel Capitolato Speciale Prestazionale e richiesti dalla legge, avvalendosi a tal fine anche di professionisti esterni.

Al fine di facilitare l'espletamento dei propri compiti, il Concedente

s'impegna ad ascrivere alla responsabilità del Soggetto di cui al comma 1 una struttura ad hoc dotata di adeguate risorse umane e materiali.

**Articolo 21 (Approvazione dei progetti)**

1. Sia il progetto definitivo, sia il progetto esecutivo di ogni singola opera saranno sottoposti al Responsabile della Concessione di cui all'art.20, affinché proceda alla loro validazione verificando, in contraddittorio con i progettisti, la conformità del Progetto Definitivo al Progetto Preliminare e del Progetto Esecutivo a questi ultimi, nonché la conformità degli stessi alla normativa vigente.

La validazione deve essere eseguita entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto.

2. Qualora si renda necessaria l'acquisizione di pareri tecnici il responsabile della Concessione, anche prima della presentazione del Progetto Definitivo e comunque entro i dieci giorni successivi alla sua presentazione, convocherà apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge n.241/90 e s.m.

All'avviso di convocazione dovrà essere allegato il Progetto Preliminare o Definitivo. La conferenza dei servizi dovrà pronunciarsi entro i termini di Legge.

Il Concedente si impegna ad approvare il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo entro trenta giorni dalla sua validazione ovvero dalla conclusione della conferenza dei servizi prevista dal precedente comma ovvero dal termine stabilito per la conclusione di detta conferenza. In difetto, il Concessionario potrà procedere alla risoluzione della concessione ai sensi del successivo art. 40.

**Articolo 22 (Consegna delle aree)**

1. Entro 15 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo è effettuata a cura del Responsabile della Concessione la consegna delle stesse al Concessionario.

Della consegna è redatto verbale in contraddittorio.

Tutte le opere devono essere completate entro 10 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, fatte salve ragioni di ritardo non imputabili al Concessionario.

Il verificarsi di cause di ritardo è segnalato dal Concessionario al Concedente entro 15 giorni dal loro verificarsi e nello stesso termine è segnalata la cessazione.

Qualora il concedente ritenga che la causa segnalata di ritardo non sussista, ovvero sia addebitabile a fatto del Concessionario, provvede a contestarla entro 15 giorni dalla segnalazione.

**Articolo 23 (Autorizzazioni amministrative)**

1. Il Concedente si impegna a compiere entro i termini ristretti, e comunque nel rispetto delle indicazioni risultanti dal Cronoprogramma, tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del progetto, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni e licenze d'uso necessarie per lo svolgimento dei servizi, il rilascio delle autorizzazioni amministrative all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessarie intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari

interessi pubblici.

2. Il Concessionario assume l'impegno di predisporre quanto necessario per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, concessioni, i nulla osta, le licenze, le dispense e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere, diversi da quelli previsti dal comma precedente o già ottenuti in sede di approvazione dei progetti, fermo restando che eventuali ritardi o inadempimenti potranno essere imputati al medesimo Concessionario solo nel caso in cui sia dimostrata la sua inerzia nell'attivare i relativi procedimenti ovvero nel sollecitare la loro conclusione nei termini di legge.

3. Sono a carico del Concedente tutti gli adempimenti relativi all'adozione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali necessari per la progettazione e costruzione delle opere.

#### ***Articolo 24 (Collaudo)***

Il Concedente provvede, di comune accordo con il concessionario, entro trenta giorni dall'approvazione del progetto esecutivo alla nomina, a spese del Concessionario, del Collaudatore o se ritenuto necessario della Commissione di collaudo in corso d'opera.

La mancata o ritardata nomina del Collaudatore/Commissione di collaudo in corso d'opera non inibisce l'inizio e la prosecuzione dei lavori.

Il Collaudatore/Commissione di collaudo in corso d'opera provvede entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di conclusione dei lavori di ciascuna opera al relativo collaudo provvisorio.

Il collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero dalla scadenza del termine di cui al

comma precedente, in caso di ritardo nel collaudo.

In pendenza del collaudo provvisorio o definitivo il Concessionario è autorizzato ad assumere in consegna le opere e ad aprirle al pubblico, a condizione che abbia acquisito i nulla osta, le autorizzazioni o gli altri titoli necessari per l'uso e la gestione.

Il Concessionario ha, altresì, l'impegno di procedere alla comunicazione al Responsabile della Concessione di quanto realizzato e a comunicare in modo tempestivo gli eventuali aggiornamenti.

#### ***Articolo 25 (Subappalti e varianti)***

Spetta al Concedente l'autorizzazione dei subappalti, nell'osservanza delle norme relative. Eventuali variazioni al progetto nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente sono autorizzate dal Concessionario; di tali variazioni è data comunicazione al Responsabile della Concessione e al Collaudatore/Commissione di collaudo in corso d'opera.

#### ***Articolo 26 (Alta vigilanza e responsabilità dei lavori)***

I lavori sono eseguiti dal Concessionario il quale è tenuto a sollevare e manlevare il Concedente da ogni eventuale pretesa o domanda da parte di terzi. Durante il corso dei lavori il Responsabile della Concessione può impartire, sentito il Collaudatore/Commissione di collaudo in corso d'opera, prescrizioni esecutive scritte al Direttore dei lavori, che ne è vincolato, qualora ricorrano particolari condizioni normative che ne obbligano l'adempimento. L'esercizio dell'Alta Vigilanza non comporta responsabilità alcuna in ordine alla regolare esecuzione delle opere.

### **CAPO IV**

#### ***GESTIONE DEL SERVIZIO***

**Articolo 27 (Modalità di gestione)**

Le attività di gestione del Concessionario sono descritte nel documento  
"Specificazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione".

Al Concessionario spetta il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente alle condizioni e nei termini di cui al presente contratto le predette opere, mediante gestione diretta e incasso dei canoni da parte degli utenti, ovvero mediante le modalità contrattuali che ritenute più opportune dal Concessionario per la gestione delle opere, quali a titolo esemplificativo, gestione diretta in proprio, gestione diretta a mezzo di proprio socio, appalto di servizi, contratto di locazione, affitto di azienda, purchè nel rispetto delle destinazioni delle opere e compatibilmente con l'oggetto e lo scopo del presente contratto.

***Il concessionario è tenuto a versare due rate semestrali di pari importo con scadenza rispettivamente il 30 giugno ed il 31 dicembre relative all'aggio in favore del comune pari ad un totale di € 42.500,00 .***

**Articolo 28 (Disponibilità degli immobili)**

E' vietata la subconcessione dell'intero complesso.

Gli strumenti gestionali indicati all'articolo 27, purchè abbiano per oggetto parti funzionali e non l'intero complesso, non costituiscono subconcessione.

**Articolo 29 (Ricavi di gestione)**

Spetteranno al Concessionario per tutta la durata della Concessione a far data dalla consegna delle aree:

- Canoni derivanti dalla gestione dell'impianto elettrico votivo (luce perpetua);
- Canone derivanti dalla gestione dell'impianto elettrico votivo occasionale

(1 e 2 Novembre).

### **Articolo 30 (Servizi gestiti)**

Il Concessionario intende impostare l'erogazione dei servizi di seguito illustrati in base ad alcuni principi posti a fondamento della propria politica aziendale, che possono essere così riassunti:

- Pieno rispetto delle disposizioni normative e legislative applicabili;
- Pieno rispetto delle disposizioni che il Concedente riterrà emanare nel corso della durata della concessione.

Le modalità organizzative ed operative delle attività di gestione dell'opera sono state pianificate e programmate con finalità di raggiungere determinati obiettivi, quali ad esempio:

- Conservazione delle opere oggetto della concessione;
- Conseguimento di uno stato complessivo di efficienza e funzionalità delle componenti edilizie, impiantistiche ed aree scoperte oggetto della concessione e suo mantenimento per tutta la durata della concessione;
- Ottimizzazione dell'output di servizio erogato al cliente e raggiungimento del massimo livello possibile di customer satisfaction.

Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sono dettagliate nell'elaborato caratteristiche del servizio della gestione.

### **Articolo 31 (Responsabilità della gestione)**

Il Concessionario gestisce le sole aree destinate alle attività di gestione sotto la completa responsabilità propria e dei propri gestori, sollevando e manlevando il Concedente da ogni pretesa o domanda da parte dei terzi. A tal fine il Concessionario è tenuto a:

- Impiegare nella prestazione dei servizi personale tecnicamente qualificato

ed in possesso dei requisiti di Legge;

- Applicare e far applicare ai gestori, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento retributivo e previdenziale prescritto dalla Legge;
- Mantenere in ogni momento in servizio personale dipendente, professionale o occasionale, in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;
- Curare che il personale tenga in ogni momento nei confronti degli utenti un contegno corretto nel reciproco rispetto dei regolamenti;
- Rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
- Rispondere dei danni o furti agli impianti ed all'attrezzatura, assumendo le congrue coperture assicurative.

## CAPO V

### **CONDIZIONI ECONOMICO FINANZIARIE**

#### ***Articolo 33 (Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario)***

1. L'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano allegato alla presente convenzione è assicurato dalla gestione e dallo sfruttamento economico delle Opere.
2. Costituiscono condizioni essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione insieme a quelle di cui in premessa alla lettera i, le ulteriori condizioni di seguito specificate che se modificate fanno sorgere nel Concessionario il diritto all'immediata revisione della concessione, alle condizioni e nelle forme previste dal successivo art. 34:

a) REGIME FISCALE

Il Piano economico-finanziario è stato redatto tenendo conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di presentazione dell'offerta.

La modificazione o soppressione delle imposte e tasse vigenti, l'introduzione di nuove imposte e tasse costituiranno causa di revisione della concessione alle condizioni e nelle forme previste dal successivo art. 34.

b) QUADRO NORMATIVO VIGENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Eventuali modifiche od innovazioni all'insieme delle Leggi, regolamenti, circolari e prassi amministrative applicabili direttamente o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività di costruzione, gestione e manutenzione rispetto a quelli posti a base del PEF, facente parte della proposta messa a base di gara, costituisce causa di revisione della concessione alle condizioni e nelle forme previste dal successivo art. 34;

c) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI NULLA OSTA NECESSARI PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DELLE OPERE NEI TEMPI PREVISTI NEL CRONOPROGRAMMA E DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

E' causa di revisione della concessione, alle condizioni e nelle forme previste dal successivo art. 34:

- Il ritardo nel rilascio dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 23 della presente convenzione da parte del Concedente o delle altre amministrazioni competenti;
- Qualora atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali impongono di apportare varianti alla progettazione, costruzione gestione e manutenzione delle opere.

d) CARATTERISTICHE O CONDIZIONI GEOLOGICHE O GEOTECNICHE IMPREVISTE E

IMPREVEDIBILI RISPETTO A QUELLE ACCERTATE IN SEDE DI PROGETTAZIONE

PRELIMINARE

Costituiscono causa di revisione alle condizioni e nelle forme previste dal successivo articolo 34, le modifiche e/o innovazioni agli elaborati progettuali rese necessarie a seguito dell'accertamento di particolari caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche delle aree interessate dalle opere a condizione che i fatti e le circostanze che impongono le modifiche e/o innovazioni risultino imprevisi e imprevedibili in sede di progettazione preliminare nonostante la diligente esecuzione delle indagini e dei rilievi preliminari da parte del Concessionario;

e) VARIAZIONI DEL COSTO DI ENERGIA E MANUTENZIONE

Costituisce causa di revisione alle condizioni e nelle forme previste dal successivo articolo 34, l'incremento che si dovesse verificare nel costo dell'energia così come qualificato nel Piano economico finanziario allegato alla presente convenzione. Qualora si verificasse un decremento del costo di energia il riequilibrio del piano economico finanziario sarà effettuato a vantaggio del concedente.

Qualora il costo della manutenzione ecceda il canone per essa corrisposto dal Concedente si verificano le condizioni di richiesta di revisione della concessione secondo le modalità di cui al successivo art. 34.

f) ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA

Ai sensi dell'art. 1467, c.1, del c.c. qualora la prestazione del concessionario diventi eccessivamente onerosa, rispetto ai presupposti e condizioni riportati nel piano economico finanziario posto a base di gara, la parte può inoltrare

al Concedente istanza di revisione della concessione, nelle modalità previste all'art. 34 della presente convenzione, eccependo l'eccessiva onerosità sopravvenuta.

Le parti espressamente escludono le norme contenute negli artt. 1458, c.1 e 1360 del c.c.

#### g) ADEGUAMENTI NORMATIVI

Gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione dell'offerta comporteranno il riequilibrio del piano economico finanziario attraverso una procedura di revisione della concessione nelle modalità previste all'art. 34 della presente convenzione.

3. Resta altresì inteso che ogni eventuale riequilibrio del piano economico finanziario dovrà essere effettuato al fine di garantire al Concessionario il mantenimento del Tasso Interno di Rendimento del Progetto, pari a 10,44 % (Diecivirgolaquarataquattropercento).

#### ***Articolo 34 (Revisione della Concessione)***

1. Il Concedente e il Concessionario sottopongono congiuntamente ad esame, con cadenza almeno triennale, le condizioni economico-finanziarie della concessione.

2. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario medesimo potrà essere richiesta, anche prima delle scadenze indicate al comma precedente, qualora nel periodo della durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della concessione, come risultante del relativo Piano economico finanziario allegato.

3. Il Concessionario in tutte le ipotesi previste dalla presente convenzione inoltra istanza di revisione al Responsabile della concessione per essere trattata nei modi previsti nel comma seguente.

4. Il Concedente, nel caso in cui il Concessionario inoltra istanza di revisione, può evitare la risoluzione contrattuale formulando entro 45 giorni decorrenti dalla data dell'istanza del concessionario, una proposta che modifichi equamente le condizioni contrattuali.

Entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione della proposta da parte del Concedente al Concessionario, quest'ultimo ha facoltà di proporre modifiche alla proposta del Concedente.

Tali modifiche saranno valutate dal Concedente entro i successivi 30 giorni che in tale termine dovrà esprimersi a riguardo. In caso di mancato riscontro da parte del Concedente nei termini previsti sarà facoltà del Concessionario risolvere la convenzione con gli effetti stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di mancato accordo tra le parti il giudizio finale sarà rimesso agli organismi competenti per Legge.

5. Ogni eventuale revisione della concessione comporterà un riequilibrio del piano economico finanziario che dovrà essere effettuato al fine di garantire al Concessionario il mantenimento del Tasso Interno di Rendimento del Progetto, pari a 10,44% (diecivirgolaquarantaquattropercento).

## **CAPO VI**

### ***DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE***

#### ***Articolo 35 (Procedura delle contestazioni e l'amichevole composizione delle controversie)***

1. Tutte le contestazioni che le parti intendono formulare a qualsiasi titolo

devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile della Concessione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi. Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.

3. Ove lo reputerà opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile della Concessione potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore/Commissione di collaudo.

4. Il Concedente comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

#### ***Articolo 36 (Foro competente)***

1. Espletato il procedimento di contestazione indicato nel precedente articolo, ogni controversia inerente la presente convenzione sarà deferita all'Autorità giudiziaria competente.

### **CAPO VII**

#### ***ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI***

#### ***Articolo 37 (Responsabilità del Concessionario)***

1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei

documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

2. Il Concessionario è responsabile dei danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

3. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.

4. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

### ***Articolo 38 (Assicurazioni)***

1. Il Concessionario è tenuto a stipulare, ai sensi dell'art. 1891 c.c., una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere per un massimale pari a € 100.000,00 per tutta la durata della concessione.

2. La polizza di cui al precedente comma 1 dovrà includere il costo per la ricostruzione o la riparazione delle opere, compresi gli accessori e le pertinenze, e per la riparazione o la sostituzione di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, incendio, furto, catastrofi naturali ed attentati.

3. Il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa della

responsabilità civile derivante dalla esecuzione della Concessione per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere di cui al precedente comma 1 con un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 5.000,00 per tutta la durata della concessione.

4. La polizza di cui al precedente comma 3 dovrà includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, imputabile a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori o del suo personale dipendente, che avvengano nel corso dei lavori di costruzione delle opere o durante la gestione delle stesse. Sono inclusi, tra gli altri, i danni causati dalle attività del Concessionario alle reti di servizi presenti nelle aree nelle quali si svolgono i lavori o nel sottosuolo, i danni che i mezzi d'opera o di trasporto utilizzati dal Concessionario provochino alla rete stradale urbana, nonché i danni di qualsiasi natura che dovessero derivare al Concedente per effetto di errori od omissioni del progetto esecutivo;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualunque natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente od a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal concessionario nell'ambito della concessione.

5. Il Concessionario, è altresì tenuto ad acquisire dai progettisti e trasmettere al Concedente la polizza di assicurazione a copertura della responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti definitivo od esecutivo delle opere oggetto della concessione, che abbiano determinato nuove spese di progettazione o maggiori costi a carico del Concessionario o del Concedente.

Qualora il progettista sia dipendente del Concessionario, il Concessionario sarà tenuto ad assumersi l'onere del rimborso (vedasi art. 90, comma 5, del codice) del premio corrisposto dal progettista.

6. Il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di indennizzo decennale decorrente dalla data di emissione dei certificati di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20% del valore delle opere realizzate.

7. Il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa della Responsabilità civile per danni cagionati a terzi decennale decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con massimale non inferiore a € \_\_\_\_\_.

8. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.

9. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente al pagamento di quanto dovuto avvalendosi della cauzione di cui al successivo art. 39.

### **Articolo 39 (Cauzione)**

1. Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione il concessionario dovrà fornire la prova di aver costituito una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo dei lavori previsti per la costruzione delle opere al netto di I.V.A., come risultante dall'offerta, a

garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla progettazione e costruzione delle opere.

2. La cauzione potrà essere costituita, alternativamente ed insindacabile scelta del Concessionario, in uno dei modi indicati al comma 1 dell'articolo 1

L. n. 348/1982, fermo restando che ove la scelta ricada su uno dei modi di cui alle lettere b) e c) l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

a) di aver preso visione della presente convenzione di concessione e dei documenti ad essa allegati;

b) di obbligarsi a versare al Concedente, entro 15 (quindici) giorni, a prima richiesta e senza eccezioni, la somma garantita o la minor somma richiesta;

c) di obbligarsi al pagamento delle somme garantite per un anno dalla cessazione della garanzia relativamente ad eventi intervenuti in pendenza di garanzia.

3. All'emissione da parte del Concedente dei singoli certificati di collaudo provvisorio, il valore della cauzione sarà ridotto, per la rispettiva quota dei lavori collaudati, al 10% di quello iniziale.

4. In caso di escussione della cauzione, il Concessionario dovrà provvedere a reintegrarla entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

5. la mancata costituzione, così come l'omesso rinnovo o reintegrazione della cauzione costituiscono causa di risoluzione di diritto della concessione per inadempimento del concessionario ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## **CAPO VIII**

### ***ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE***

#### ***Articolo 40 (Risoluzione per inadempimento del Concedente)***

1. Qualora il Concedente si renda inadempiente agli obblighi previsti nella

presente convenzione, il Concessionario potrà risolvere la presente convenzione ai sensi dell'art. 1454 c.c.

2. Il contratto si intenderà risolto, fatti salvi gli effetti di cui al successivo art. 43.

**Articolo 41 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario)**

1. Il Concedente potrà risolvere la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., comunicando per iscritto al Concessionario intimazione all'adempimento entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione, nei seguenti casi:

a) In caso di frode del Concessionario o di collusione con personale appartenente all'organizzazione del Concedente o con terzi, nei limiti in cui tale frode o collusione sia imputabile al Concessionario ai sensi del D.Lgs. 231/01;

b) Nel caso in cui il Concessionario superi di oltre 33 giorni il termine per il completamento della progettazione definitiva o di oltre 33 giorni il termine della progettazione esecutiva indicato nel presente contratto, sempre che il ritardo sia al medesimo imputabile;

c) Nel caso in cui il Concessionario superi di oltre 33 giorni il termine per il completamento della costruzione delle opere indicato nel cronoprogramma sempre che il ritardo sia al medesimo imputabile;

d) negli altri casi stabiliti dalla presente convenzione.

2. Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito per l'adempimento nella comunicazione prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione dal Concedente ovvero abbia

presentato osservazioni ritenute dal Concedente non sufficienti, la convenzione si intenderà risolta alla scadenza del termine, fermo restando quanto previsto all'art. 45 sulla sostituzione del Concessionario.

3. In caso di risoluzione della convenzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, le aree e le Opere oggetto della Concessione.

4. Il Concedente dovrà comunicare ai Finanziatori del Concessionario la contestazione mossa al Concessionario di una causa di risoluzione della convenzione, ai fini dell'applicazione del successivo articolo 45.

#### ***Articolo 42 (Revoca della concessione)***

1. Il Concedente potrà revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione motivata al Concessionario.

2. In ogni caso, l'efficacia della revoca è sottoposta alla condizione dell'avvenuto pagamento, da parte del Concedente, dell'indennità di cui al successivo art. 43.

#### ***Articolo 42 (Revoca della concessione)***

1. Il Concedente potrà revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione motivata al Concessionario.

2. In ogni caso, l'efficacia della revoca è sottoposta alla condizione dell'avvenuto pagamento, da parte del Concedente, dell'indennità di cui al successivo art. 43.

#### ***Articolo 43 (Indennità)***

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di

pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

4. In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente, l'indennità è dovuta nei limiti delle somme indicate dalle lettere a) e b) del primo o, nel caso ivi previsto, dal secondo comma del presente articolo.

5. In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente, l'indennità è dovuta nei limiti delle somme indicate nella lettera a) del primo o, nel caso ivi previsto, dal secondo comma del presente articolo.

#### ***Articolo 44 (Effetti dell'estinzione della concessione)***

1. I rapporti tra le parti in seguito al recesso, alla revoca od alla risoluzione della convenzione per inadempimento del Concedente, saranno regolati come segue:

a) qualora il recesso, la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della costruzione delle opere, essi diventeranno efficaci alla scadenza del trentesimo giorno dalla comunicazione; da detta scadenza il Concessionario sarà liberato da ogni obbligo di completamento delle opere o da responsabilità e potrà ritenere l'opera fino al pagamento dell'indennità di cui all'articolo 43;

b) qualora la revoca o la risoluzione intervengono nel corso della gestione delle opere, il Concessionario continuerà a gestirle fino al pagamento dell'indennità di cui all'art. 43 e, fino a quel momento, avrà diritto a riscuotere i proventi della gestione.

2. E' espressamente escluso qualsiasi diritto di ritenzione delle opere oggetto della concessione in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario.

3. La consegna delle opere avverrà a seguito di un sopralluogo compiuto dalle parti, all'esito del quale sarà redatto un verbale nel quale si accerta lo stato e la consistenza delle opere e si dà atto della loro consegna in favore del Concedente.

#### ***Articolo 45 (Sostituzione del Concessionario)***

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni per la risoluzione della convenzione per inadempimento del Concessionario i Finanziatori potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario.

2. Tale designazione dovrà essere comunicata per iscritto al Concedente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con cui il Concedente manifesta la sua volontà di risolvere il rapporto. Nella

comunicazione dovrà essere indicato il termine, non superiore a tre mesi, entro il quale la società subentrante si impegna a far cessare l'inadempimento del Concessionario.

3. Entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione i Finanziatori o la società subentrante dovranno fornire ogni documento idoneo a dimostrare l'esistenza, in capo alla società subentrante, di caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'atto dell'affidamento della concessione.

Qualora la risoluzione intervenga successivamente al rilascio del certificato di collaudo provvisorio di tutte le opere oggetto della concessione, sarà sufficiente che la società subentrante possieda i requisiti tecnici e finanziari richiesti ai gestori di servizi pubblici analoghi ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

4. L'accettazione della sostituzione della società designata è in ogni caso subordinata alle seguenti condizioni:

a) essa abbia le caratteristiche tecniche e finanziarie previste al comma precedente;

b) l'inadempimento del Concessionario che costituisce legittima causa di risoluzione della convenzione cessi entro il termine indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 2.

#### ***Articolo 46 (Termine della concessione)***

Al termine della concessione le opere saranno dal Concessionario consegnate al Responsabile della Concessione senza pagamento di alcun onere da parte del Concedente.

#### ***Articolo 47 (Accesso a agevolazioni finanziarie)***

Qualora per l'intervento oggetto della presente convenzione fossero messi a disposizione contributi a fondo perduto attraverso bandi regionali, nazionali, comunitari, il Concessionario potrà inoltrare richiesta di agevolazioni in nome e per conto del Concedente. Qualora il Concessionario risultasse aggiudicatario di tali agevolazioni finanziarie si procederà alla revisione della concessione di cui all'art. 33 a favore del Concedente.

***Articolo 48 (Lavori complementari, servizi extra e varie)***

Qualora si rendessero necessari lavori di ampliamento dell'impianto di illuminazione votiva in quanto lavori complementari, saranno eseguiti dalla Società Affidataria con oneri a proprio carico.

***Articolo 49 (Manifestazioni ed eventi)***

Non rientra tra gli oneri del Concessionario la gestione dell'impianto di illuminazione aggiuntivo qualora via siano manifestazioni o eventi pubblici. Il Concessionario non potrà negare l'utilizzo dell'alimentazione elettrica.

***Articolo 50 (Clausole risolutive ai sensi della L. 136/2010)***

La presente convenzione sarà risolta in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie legate all'attuazione della medesima saranno eseguite senza effettuare i relativi pagamenti attraverso le modalità stabilite dalla legge 13 Agosto 2010, n. 136.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di nullità assoluta della presente convenzione, si assumono gli obblighi di tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

finanziaria previsti dall'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 è obbligato a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

**Articolo 51 (Antimafia-protocollo di legalità)**

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 Agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 Giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al concessionario aggiudicatario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 Maggio 1965, n. 575, in base al nulla osta risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta in data 27/10/2005 N. 03186970616

2. Ai fini della certificazione antimafia, con nota in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ è stato richiesto all'U.T.G. - Prefettura di Caserta il rilascio della predetta certificazione, sollecitata con ulteriore richiesta in data \_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_; decorsi infruttuosamente i termini legali, giusto art. 11 del D.P.R. n. 252/98, si consente alle Amministrazioni di procedere alla stipula sotto condizione risolutiva.

**Articolo 52 (Richiamo estremi polizze a garanzia stipulate)**

Il Concessionario, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla progettazione e costruzione delle opere, ha costituito la garanzia fidejussoria n. \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_), rilasciata in \_\_\_\_\_ dalla Società \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

**Articolo 50 (Spese)**

Le spese del presente rogito, pari a € \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_), sono a carico del Concessionario e sono state  
acquisite con \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_).

Ai fini fiscali, le parti costituite dichiarano che il valore dell'investimento di  
cui alla presente convenzione è di € \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_).

Si richiede la registrazione della presente convenzione in misura fissa  
essendo riferita ad investimento soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

Per il Concedente

Il Concessionario